



**COMUNE DI CASTELLO TESINO**  
(Provincia di Trento)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35**  
del Consiglio Comunale

Adunanza di **prima** convocazione - Seduta **pubblica ordinaria**

**Oggetto:** APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GRIGNO, IL COMUNE DI CASTELLO TESINO E LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SEGRETERIA.

\*\*\*\*\*

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il **Consiglio Comunale**.

Presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	
		GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
BOSO IVAN - SINDACO	X		
AMBROSINI JOCHEN	X		
ARU MARINA		X	
BALDI MARIA RITA	X		
BRAUS ARMANDO	X		
BUSARELLO MARCO	X		
FATTORE NICOLE	X		
FATTORE ROBERTO	X		
FATTORE SILVIA		X	
MICHELETTO FEDERICO	X		
MORANDUZZO ALESSANDRO		X	
MÜLLER DEBORAH	X		
SORDO NICOLA	X		
ZOTTA GIACOMO	X		

Assiste il Segretario Comunale **dott. Pierino Ferenzena**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Boso Ivan** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

## **Deliberazione del Consiglio comunale nr. 35 dd. 28.07.2016**

**Oggetto:** APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GRIGNO, IL COMUNE DI CASTELLO TESINO E LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SEGRETERIA.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Richiamata la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. avente come oggetto "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", ed in particolare gli articoli 14 e seguenti che disciplinano la costituzione e il funzionamento delle Comunità di Valle.
- Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2559 dd. 23.10.2009, avente ad oggetto: "*Prime indicazioni operative ai Comprensori e alle Comunità per la gestione amministrativa e contabile*", la quale dispone, tra l'altro, che le Comunità devono dotarsi di un Servizio di Segreteria per l'esercizio delle funzioni di assistenza e consulenza agli organi, nonché per la verbalizzazione delle sedute, il coordinamento dell'attività dei dirigenti, la pubblicazione delle deliberazioni, l'eventuale rogito di contratti o sottoscrizione di atti nell'interesse dell'ente e per le ulteriori funzioni attribuite dall'ordinamento regionale ai Segretari dei Comuni.
- Atteso che il suddetto provvedimento dispone altresì che, qualora la sede risulti vacante, le funzioni di Segreteria devono essere svolte per la Comunità tramite convenzione con uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità stessa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e s.m..
- Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 657 dd. 26.03.2010, la quale autorizza le Comunità a costituire nella rispettiva dotazione organica e coprire, in deroga ai vincoli previsti, il posto di Vicesegretario, previa stipulazione di una convenzione con i Comuni del territorio che vogliono aderirvi.
- Atteso che dal 01.09.2010 la Segreteria della Comunità Valsugana e Tesino risulta vacante per collocamento in pensione del titolare;
- Atteso che il Comune di Grigno con deliberazione consiliare n. 17 dd. 29.03.2012, ha disposto di approvare una convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino ed il Comune di Carzano per la condivisione di risorse umane individuate nell'ambito del Servizio di Segreteria, nello specifico il Segretario del Comune di Grigno ed il Vicesegretario comunale da assumersi come dipendente della Comunità.
- Visti i provvedimenti del Consiglio comunale di Carzano e della Comunità Valsugana e Tesino, rispettivamente, n. 14 dd. 27.03.2012 e n. 17 dd. 29.03.2012 relativi all'approvazione della convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria.
- Ricordato che la convenzione è stata sottoscritta in data 30.03.2012 - Rep./a.Pr. n. 188 per una durata dal 01.04.2012 al 31.12.2015, e che in data 17.12.2015 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 si è provveduto a prorogare la gestione associata del servizio di Segreteria tra i tre Enti fino all'avvio della gestione associata obbligatoria del Servizio di Segreteria tra i Comuni appartenenti agli ambiti associativi individuati dal provvedimento della Giunta

provinciale n. 1952 dd. 09.11.2015, e comunque non oltre il 31 luglio 2016.

- Preso atto che la Giunta provinciale con provvedimento n. 1952 dd. 09.11.2015 ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.P. 16.06.2006 n. 3 nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori.
- Considerato che i Comuni appartenenti agli ambiti associativi individuati dal provvedimento della Giunta provinciale n. 1952 dd. 09.11.2015 devono gestire in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla L.P. 16.06.2006 n. 3.
- Ricordato che entro il 31 luglio 2016 deve essere avviata la gestione di almeno due dei servizi da gestire in forma associata, tra cui la Segreteria, stipulando le relative convenzioni; le relative gestioni associate devono prendere avvio entro il 1° agosto 2016.
- Rilevata l'impossibilità di garantire il rispetto di tali termini per l'avvio dei servizi di gestione associata nei Comuni facenti parte dell'ambito comprendente i Comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ospedaletto e Pieve Tesino, posto che, alla data odierna, non risulta ancora approvato il progetto complessivo di riorganizzazione dei servizi;
- Considerato che il posto di Segretario comunale è attualmente vacante, si ritiene di aderire alla gestione consensuale di tale funzione tramite convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino.
- Considerato infatti che l'attuale quadro normativo consente ancora l'attribuzione della titolarità della Segreteria della Comunità mediante l'attivazione di convenzione con altro Comune facente parte della Comunità.
- Atteso che la convenzione prevede l'inquadramento del Segretario del Comune di Grigno nella qualifica di Segretario di Comunità oltre al riconoscimento allo stesso dell'indennità di convenzione per il Servizio di Segreteria, ai sensi dell'art. 99 bis del C.C.P.L. 2002/2005 di data 27.12.2005 come aggiunto dall'art. 32 dell'Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.06.2007, e l'inquadramento del Vicesegretario nel livello base della categoria D, nel rispetto delle funzioni espressamente stabilite dagli artt. 46 e 63 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e ss.mm.ii..
- Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".
- Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".
- Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".
- Visto il vigente Statuto della Comunità Valsugana e Tesino.
- Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti, al fine di garantire la continuità del servizio di cui trattasi;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L da parte del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico amministrativa e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Con voti favorevoli n.11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino ed il Comune di Castello Tesino per l'esercizio temporaneo in forma associata della funzione di Segreteria comunale, a mezzo della condivisione di risorse umane individuate nell'ambito del Servizio di Segreteria, nello specifico il Segretario del Comune di Grigno ed il Vicesegretario comunale, dipendente della Comunità;
2. Di approvare lo schema di convenzione di cui al precedente punto del dispositivo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A");
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione sub 2);
4. Di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal giorno 1° agosto 2016 sino all'effettivo avvio della gestione associata obbligatoria del Servizio di Segreteria tra i Comuni appartenenti agli ambiti associativi individuati dal provvedimento della Giunta provinciale n. 1952 dd. 09.11.2015, e comunque non oltre il 31.12.2016;
5. Di dare atto che il costo complessivo connesso alla gestione della convenzione sarà sostenuto per il 30,6% dal Comune di Grigno, per il 11,0% dal Comune di Castello Tesino, e per il restante 58,4% dalla Comunità Valsugana e Tesino;
6. Di dare atto che la spesa conseguente trova imputazione nel piano dei conti finanziario integrato U1.09.01.01.001 della Missione 01 Programma 02 (ex intervento 1.01.0207 – cap. 266) del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli Scrutatori, previamente nominati.

*Avverso la presente deliberazione è ammesso, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., il rimedio dell'opposizione da presentarsi alla Giunta Comunale entro la scadenza del periodo di pubblicazione all'albo della deliberazione stessa, ed inoltre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Ivan Boso

Il Segretario comunale  
dott. Pierino Ferenzena

\*\*\*\*\*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(ai sensi art. 32 L.18.06.2009 nr. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il **02.08.2016** all'albo pretorio e su Albo online del sito [www.comune.castello-tesino.tn.it](http://www.comune.castello-tesino.tn.it) ove rimarrà esposta per n. **10** giorni consecutivi.

Il Segretario comunale  
dott.ssa Sonia Biscaro

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 25 d.d. 28.07.2016

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GRIGNO, IL COMUNE DI  
CASTELLO TESINO E LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO  
PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE  
AL SERVIZIO SEGRETERIA.**

IL SEGRETARIO COMUNALE



L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, su conforme

deliberazione dei Consigli Comunali di Grigno e di Castello Tesino e del

Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino, e precisamente:

■ Delibera del Consiglio Comunale di Grigno, n. \_\_\_\_ del 28.07.2016,  
dichiarata immediatamente eseguibile;

■ Delibera del Consiglio Comunale di Castello Tesino n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

■ Delibera del Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino n. \_\_\_\_ del  
28.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile.

Fra i Signori:

1) Fogarotto Leopoldo, Sindaco pro tempore del Comune di Grigno, il quale  
interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica  
presso la sede municipale in Piazza Dante, n. 15 a Grigno (C.F. e P.IVA  
00301100228) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente  
convenzione in virtù della deliberazione sopra riportata;

2) Boso Ivan, Sindaco pro tempore del Comune di Castello Tesino, il quale  
interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica  
presso la sede municipale in Via Dante, n. 12 a Castello Tesino (C.F. e  
P.IVA 00247030224) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente  
convenzione in virtù della deliberazione sopra riportata;

3) Pedenzini Attilio, Presidente pro tempore della Comunità Valsugana e

	Tesino, il quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato	
	per la carica presso la sede dell'Ente in Piazzetta Ceschi n. 1 a Borgo	
	Valsugana (C.F. 90014590229 - P.IVA 02189180223) ed autorizzato alla	
	sottoscrizione della seguente convenzione in virtù della deliberazione	
	sopra riportata;	
	Premesso che:	
	con convenzione Reg. A.Pr. n. 188 di data 30.03.2012 le Amministrazioni	
	dei Comuni di Grigno e Carzano e della Comunità Valsugana e Tesino, in	
	un'ottica di collaborazione fra enti, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle	
	risorse umane, strumentali e finanziarie, hanno dato avvio alla gestione in	
	forma associata del Servizio di Segreteria, nello specifico avvalendosi del	
	Segretario del Comune di Grigno e del Vicesegretario comunale da	
	assumersi come dipendente della Comunità, a partire dal 01.04.2012 e sino	
	al 31.12.2015;	
	Preso atto che:	
	- la Giunta provinciale, con provvedimento n. 1952 dd. 09.11.2015, ha	
	approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 9 bis della L.P. 16.06.2006 n. 3 nonché i criteri e le modalità di	
	svolgimento dei servizi associati obbligatori;	
	- i Comuni appartenenti agli ambiti associativi individuati dal provvedimento	
	della Giunta provinciale n. 1952 dd. 09.11.2015 devono gestire in forma	
	associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicati nella tabella	
	B) allegata alla L.P. 16.06.2006 n. 3;	
	- entro il 31 luglio 2016 deve essere avviata la gestione di almeno due dei	
	servizi da gestire in forma associata, tra cui la Segreteria, stipulando le	
	2	

relative convenzioni; le relative gestioni associate devono prendere avvio entro il 1° agosto 2016;

Atteso che i Comuni di Grigno, di Carzano e la Comunità Valsugana e Tesino, in attesa dell'effettivo avvio delle gestioni associate di cui sopra, hanno deciso di prorogare il rapporto consensuale per l'esercizio temporaneo

in forma associata della funzione di Segreteria comunale, a far data dal 1° gennaio 2016 sino al 31 luglio 2016, giusta deliberazione del Consiglio della Comunità n. 19 di data 26.11.2015, esecutiva, del Consiglio comunale di Grigno n. 44 di data 17.12.2015, esecutiva, e del Consiglio comunale di Carzano n. 41 di data 30.12.2015, esecutiva;

Atteso che alla data odierna non risulta ancora approvato il progetto complessivo di riorganizzazione dei servizi nell'ambito comprendente i Comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ospedaletto e Pieve Tesino, e che dal 1° agosto la sede segretariale del Comune di Castello Tesino risulterà vacante;

Considerato che l'attuale quadro normativo consente ancora l'attribuzione della titolarità della Segreteria della Comunità mediante l'attivazione di convenzione con altro Comune facente parte della Comunità;

Ritenuto, al fine di mantenere operativo il suddetto servizio con stabilità e continuità presso la Comunità ed il Comune di Castello Tesino, di dover rinnovare il rapporto consensuale per l'esercizio temporaneo in forma associata della funzione di Segreteria comunale, a far data dal 1° agosto 2016 sino all'effettivo avvio della gestione associata dei servizi, e comunque entro il 31.12.2016;



Atteso che la convenzione prevede l'inquadramento del Segretario del Comune di Grigno nella qualifica di Segretario di Comunità oltre al riconoscimento allo stesso dell'indennità di convenzione per il Servizio di Segreteria, ai sensi dell'art. 99 bis del C.C.P.L. 2002/2005 di data 27.12.2005 come aggiunto dall'art. 32 dell'Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007, e l'inquadramento del Vicesegretario nel livello base della categoria D;

Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3 e s.m. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";

Dato atto che la narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

# **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1 – FINALITA'**

Nell'ambito di un processo di collaborazione fra le Amministrazioni del Comune di Grigno, del Comune di Castello Tesino e la Comunità Valsugana e Tesino, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rispondendo contemporaneamente alle esigenze da quest'ultima manifestate, si intende con la presente convenzione rinnovare la gestione di forme di collaborazione relativamente alle risorse umane individuate nell'ambito del Servizio Segreteria e composte dal Segretario comunale e dal Vicesegretario della Comunità Valsugana e Tesino.

## **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Gli enti sottoscrittori si impegnano a utilizzare in maniera associata i

dipendenti assunti dal Comune di Grigno e dalla Comunità Valsugana e Tesino ed inquadrati rispettivamente nella qualifica di Segretario comunale e di Vicesegretario, secondo le disposizioni della presente convenzione.

Per la durata della presente convenzione il Segretario del Comune di Grigno ed il Vicesegretario saranno inquadrati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47 e della Tabella A del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 2/L, rispettivamente come Segretario di Comunità e Vicesegretario – Categoria D Base. Le rispettive funzioni verranno esercitate nel rispetto di quanto previsto dagli art. 63 e 46 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e ss.mm.ii..

Al dipendente inquadrato come Segretario di Comunità spetta, inoltre, sempre per la durata della convenzione, l'indennità di convenzione per il servizio Segreteria, ai sensi dell'articolo 99 bis del relativo C.C.P.L. 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall'art. 32 dell'accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.06.2007.

### **ART. 3 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA**

Il rapporto di lavoro del Segretario è gestito dal Comune di Grigno, ed il rapporto di lavoro del Vicesegretario è gestito dalla Comunità Valsugana e Tesino che assumono per le rispettive figure la posizione di datore di lavoro.

La Comunità Valsugana e Tesino è designata, inoltre, come ente capofila della presente convenzione.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del Segretario e del Vicesegretario, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei due dipendenti in questione rispetto agli enti

associati. Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti sia posto in essere solamente con l'ente di rispettiva appartenenza (Comune di Grigno e Comunità), mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti gli enti associati. Ogni ente rimane libero di individuare le funzioni ed i compiti da attribuire, nell'ambito del proprio tempo lavoro disponibile, a tali dipendenti. In ogni caso gli aspetti organizzativi saranno decisi all'interno dell'organo di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

Il dipendente del Comune di Grigno inquadrato nella qualifica di Segretario di Comunità presterà servizio per almeno 36 ore settimanali di cui, *indicativamente*, 7 ore settimanali presso il Comune di Grigno, 2 ore settimanali presso il Comune di Castello Tesino e 27 ore settimanali presso la Comunità Valsugana e Tesino.

Il dipendente della Comunità Valsugana e Tesino inquadrato nella qualifica di Vicesegretario presterà servizio per almeno 36 ore settimanali di cui, *indicativamente*, 27 ore settimanali presso il Comune di Grigno, e 9 ore settimanali presso il Comune di Castello Tesino.

I dipendenti in questione potranno organizzare il proprio lavoro, anche con l'ausilio di strumenti telematici e nel rispetto delle quantità stabilite sopra, per rispondere alle esigenze organizzative dei tre enti. A tale scopo si pattuisce già che siano possibili compensazioni di orario e servizio tra i tre enti coinvolti, previa consultazione informale tra i legali rappresentanti. La verifica delle ore effettive di servizio espletate per ogni ente avverrà al termine della convenzione e dovrà rispettare, per ogni singolo ente coinvolto, come minimo il monte ore previsto dal presente articolo rapportato alla durata della convenzione.

In ogni caso si conviene fin d'ora che, per esigenze improvvise ed urgenti, sia possibile contattare od avere incontri da parte degli amministratori degli enti partecipanti alla convenzione con il Segretario/Vicesegretario, indipendentemente dalla presenza dello stesso presso la sede legale dell'ente amministrato.

I dipendenti in questione sono autorizzati, con la presente convenzione, a muoversi tra le varie sedi legali degli enti partecipanti alla convenzione, in modo da potersi spostare a secondo delle necessità del servizio. Per tali spostamenti ai dipendenti verrà corrisposta l'indennità chilometrica se ed in quanto spettante.

Compatibilmente con quanto previsto dal CCPL applicabile, spetterà a ciascun Ente esprimere la valutazione annuale sull'attività svolta dal Segretario e dal Vicesegretario presso la rispettiva Amministrazione ed il relativo costo sarà ripartito secondo le percentuali indicate nella presente convenzione.

Anche le ulteriori modalità organizzative del servizio, quali ad esempio i giorni di presenza dei dipendenti nei vari enti, le modalità di rilevazione delle presenze presso ciascun ente, le modalità di autorizzazione per le missioni o per la partecipazione ai corsi di aggiornamento ecc, saranno stabilite di comune accordo tra i legali rappresentanti degli enti coinvolti nell'organo di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

#### **ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL SERVIZIO**

La sede di lavoro principale del dipendente inquadrato nella qualifica di Segretario di Comunità sarà quella del Comune di Grigno, con sede secondaria presso la sede legale del Comune della Comunità Valsugana e

	Tesino.	
	La sede di lavoro principale del dipendente inquadrato nella qualifica di	
	Vicesegretario sarà quella del Comune di Grigno, con sede secondaria presso	
	la sede legale della Comunità Valsugana e Tesino.	
	<b>ART. 5 – DURATA E GARANZIE IN CASO DI SCIoglIMENTO</b>	
	<b>DELLA CONVENZIONE.</b>	
	La presente convenzione ha decorrenza dal 01.08.2016 sino all’effettivo	
	avvio delle gestioni associate obbligatorie dei servizi di cui all’art. 9 bis della	
	L.P. 16.06.2006 n. 3, e comunque entro e non oltre il 31.12.2016. Al termine	
	di tale periodo la convenzione potrà essere rinnovata, anche per un periodo	
	diverso, previa apposita ed espressa deliberazione di ogni ente coinvolto.	
	Gli enti contraenti si obbligano fin d’ora, anche in caso di scioglimento o	
	termine della convenzione, a corrispondere al Comune di Grigno ed alla	
	Comunità Valsugana e Tesino le quote a loro carico per il periodo di durata	
	della convenzione, di spese arretrate relative al personale, compresi arretrati	
	contrattuali previdenziali e/o contributivi, quote del Trattamento di fine	
	rapporto, imposte e tasse ed ogni altra pendenza anche se insorta dopo lo	
	scioglimento della convenzione stessa ma relativa al periodo di validità della	
	convenzione medesima.	
	Al termine della convenzione, qualora la stessa non sia rinnovata o	
	comunque in caso di scioglimento consensuale della medesima o recesso, il	
	Segretario assunto a tempo indeterminato resterà alle dipendenze del	
	Comune di Grigno.	
	<b>Art. 6 – RECESSO</b>	
	Ciascun ente aderente potrà recedere durante il periodo di validità della	
	8	

convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Il recesso, se non consensuale, dovrà essere comunicato all'altro ente almeno 2 (due) mesi prima della data di decorrenza, in modo da concedere allo stesso il tempo di adottare le opportune misure organizzative. Nei casi di recesso dovuti a motivi di interesse pubblico o forza maggiore il termine di preavviso è ridotto a 30 giorni.

#### **ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE E COMPOSIZIONE**

##### **DELLE DIVERGENZE**

I rapporti di consultazione fra le amministrazioni relativi alla gestione della presente convenzione, per la composizione delle eventuali divergenze, per l'interpretazione della presente convenzione e la disciplina degli aspetti organizzativi vengono intrattenuti e decisi all'interno di un organismo composto dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o loro delegati. La riunione di detti rappresentanti può essere convocata da ciascuna amministrazione, indicando nella lettera gli argomenti di discussione, con adeguato preavviso.

#### **ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI**

Il costo complessivo connesso alla gestione della presente convenzione sarà sostenuto per il 30,6% dal Comune di Grigno, per il 11,0% dal Comune di Castello Tesino e per il restante 58,4% dalla Comunità Valsugana e Tesino.

La Comunità, in virtù del nuovo inquadramento del Segretario dovuto alla presente convenzione rispetto a quello in essere in precedenza presso il Comune di Grigno, si assume una quota maggiore del costo rispetto alla ripartizione effettuata sulla base delle ore di presenza del dipendente.

	Resta inteso che in caso di aumento dell'ammontare della retribuzione di una	
	o di entrambe le figure le suddette percentuali verranno ridefinite sulla base	
	di un apposito accordo tra gli enti convenzionati.	
	Compete alla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di ente capofila,	
	prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi la spesa	
	necessaria per la gestione ordinaria del personale incluso nella presente	
	convenzione, dandone comunicazione, anche tramite strumenti informatici,	
	agli altri enti coinvolti ed indicando le relative quote.	
	La Comunità Valsugana e Tesino, inoltre, effettuerà, al termine del rapporto,	
	la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle	
	stesse.	
	In caso di assenza/impedimento del Segretario la decisione se provvedere o	
	meno all'eventuale affidamento dell'incarico di sostituzione ai sensi	
	dell'articolo 60 della L.R. 05.03.1993, n. 4 e ss.mm., sarà assunta	
	dall'organo di cui all'articolo 7 della presente convenzione. Di tale	
	circostanza si dovrà dare conto al momento della richiesta di sostituzione	
	inviata al competente Servizio Provinciale. Tale comunicazione sarà	
	effettuata esclusivamente dalla Comunità Valsugana e Tesino, in	
	qualità di ente capofila, anche in nome e per conto del Comune	
	di Grigno.	
	<b>ART. 9 – SPESE INCLUSE NEL RIPARTO</b>	
	Sono considerate spese ordinarie e come tali inserite nel relativo riparto, in	
	base alle percentuali previste al precedente art. 8:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>le spese per il personale gestito all'interno della presente convenzione,</li> </ul>	
	comprehensive di tutti gli oneri riflessi, le spese relative alla sostituzione	
	10	

	del personale medesimo in caso di diritto alla conservazione del posto e	
	comunque tutte le spese relative al personale derivanti dal contratto di	
	lavoro, dal relativo CCPL e dalle leggi o regolamenti del settore;	
	• le tasse e le imposte gravanti sull'ente che abbiano come base imponibile	
	o di calcolo il numero di persone inserite nella dotazione organica o	
-	l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e siano relative al personale	
:	gestito all'interno della presente convenzione, le spese per le	
	assicurazioni sull'attività del personale, la partecipazione ai corsi di	
	formazione incluse le relative indennità chilometriche, i buoni mensa	
	ascrivibili al personale gestito con la presente convenzione. Le indennità	
	chilometriche per accessi e recessi alle/dalle sedi di servizio effettuati dal	
	personale incluso nella presente convenzione saranno addebitate	
	direttamente all'Ente che ha autorizzato o beneficiato del medesimo	
	servizio.	
	<b>ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE</b>	
	La comune volontà dei due enti convenzionati, espressa con deliberazione	
	dei rispettivi Consigli, può in ogni momento modificare la presente	
	convenzione in ogni suo punto.	
	<b>ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE</b>	
	La presente convenzione entra in vigore con decorrenza dalla data di	
	sottoscrizione della medesima.	
.	Letto, confermato e sottoscritto	
	<b>COMUNE DI GRIGNO</b>	
.	Il Sindaco Leopoldo Fogarotto	



	COMUNE DI CASTELLO TESINO	
	Il Sindaco Ivan Bosso	
	COMUNITA' VALSUGANA E TESSINO	
	Il Presidente Attilio Pedenzini	